

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 436**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali»

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 novembre 2004)**

---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali istituisce una procedura che consente l'adozione, nell'Unione europea, di principi contabili internazionali uniformi per la redazione del bilancio consolidato delle società quotate.

L'articolo 5 del regolamento prevede un'opzione per gli Stati membri, che hanno facoltà di ampliare l'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali.

L'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003) ha delegato il governo a esercitare la facoltà sopra indicata, definendo l'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione sia dei bilanci d'esercizio, sia di quelli consolidati. La delega prevede anche l'emanazione di disposizioni di coordinamento dei principi contabili internazionali con la normativa vigente in materia di bilancio.

### **Ambito di applicazione (articoli 2, 3 e 4)**

Il decreto riprende le previsioni della delega. Le società interessate da un obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali sono le seguenti:

1. le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
2. le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico;
3. le banche e gli intermediari finanziari vigilati;
4. le società assicurative;

I primi tre gruppi di società sono trattati in maniera analoga. Le società comprese in questi gruppi, escluse le società di assicurazione, saranno obbligate ad applicare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato, a partire dall'esercizio 2005, e nella redazione del bilancio d'esercizio, a partire dal 2006. La redazione del bilancio di esercizio secondo regole diverse da quelle seguite per il bilancio consolidato impone, di fatto, la tenuta di una doppia contabilità, che è amministrativamente molto costosa. Per tale ragione, per le società in discorso, è prevista anche la facoltà di applicare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio 2005.

Le società assicurative, in conformità alla delega, sono trattate diversamente. Vale anche in questo caso l'obbligo di redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2005. Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, invece, è previsto l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali solo nel caso in cui la società sia quotata e non rediga il bilancio consolidato. In tal modo, tutte le società quotate italiane produrranno un'informativa finanziaria confrontabile. Al di fuori del caso indicato, le società

assicurative italiane non applicheranno, in nessun caso, i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Le società diverse da quelle sopra indicate, e di dimensioni superiori a quelle che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata, sono interessate dalla facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione sia del bilancio consolidato, sia di quello di esercizio. La facoltà è prevista dalla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 25 della legge comunitaria 2003. Nel decreto tali società sono, divise in tre gruppi:

1. le società incluse nel bilancio consolidato delle società obbligate a redigerlo in conformità ai principi contabili internazionali;
2. le società diverse da quelle del numero precedente e che redigono il bilancio consolidato;
3. le società rimanenti.

Per le prime è previsto che la facoltà di redigere il bilancio di esercizio ed, eventualmente, quello consolidato possa essere esercitata già dall'esercizio 2005. Tale scelta è motivata dalla ragione sopra illustrata, di evitare che tali società siano costrette a tenere una doppia contabilità: una per la redazione del proprio bilancio di esercizio, e una seconda per la trasmissione delle informazioni contabili alla capogruppo.

Le società indicate al precedente numero 2 sono in genere di dimensioni medio-grandi. Si è ritenuto di evitare di creare una disparità normativa eccessiva tra società quotate e società che non lo sono, in modo da non disincentivare la quotazione. Le società non quotate che redigono il bilancio consolidato hanno facoltà di farlo in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2005. Sempre al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi, tali società e quelle incluse nel loro bilancio consolidato hanno anche la facoltà di applicare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio, a partire dal 2005.

Le altre società hanno la facoltà di applicare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio. Le società in discorso sono numerose e di dimensioni anche piccole. Per ragioni di prudenza si è ritenuto di demandare la fissazione dell'esercizio dal quale tale facoltà potrà essere esercitata a un decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, di successiva emanazione: già a partire dal 2005 sarà possibile verificare le implicazioni e le eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali da parte delle società di maggiori dimensioni.

### **Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (articolo 5)**

Il primo comma ribadisce la c.d. *overriding rule*, cioè l'obbligo di disapplicare una disposizione nel caso in cui la sua applicazione sia in contrasto con la rappresentazione veritiera e

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. I principi contabili internazionali prevedono tale regola, ma ne subordinano l'applicazione alla sua vigenza nell'ordinamento nazionale. In generale, il decreto è costruito rinviando ai principi contabili internazionali per quanto attiene alle modalità di redazione del bilancio, e quindi abrogando le disposizioni attualmente in vigore. Le altre disposizioni in materia di bilancio non sono toccate, e rimangono vigenti. Così è, ad esempio, per le disposizioni sulla pubblicità dei bilanci, per quelle sulle modalità di consolidamento e in generale, per tutte le disposizioni di *governance*. Al fine di evitare dubbi interpretativi, si è ritenuto in ogni caso opportuno riprodurre la c.d. *overriding rule*.

Il secondo comma prescrive l'uso obbligatorio dell'euro nell'esposizione dei dati di bilancio.

### **Distribuzione di utili e riserve (articolo 6)**

I principi contabili internazionali fanno largo uso del criterio di valutazione al *fair value*. Le rivalutazioni e le svalutazioni connesse all'uso di tale criterio sono spesso imputate a conto economico e contribuiscono, anche in misura rilevante, alla determinazione del risultato dell'esercizio. L'impostazione finora in vigore in Italia circa la distribuibilità degli utili e la determinazione della consistenza patrimoniale è fondata, con eccezioni anche rilevanti, sui proventi effettivamente conseguiti. Ovviamente le rivalutazioni da *fair value* non possono essere considerate tali. Tra le eccezioni di rilievo attualmente vigenti si segnala la possibilità che hanno le banche italiane di imputare a conto economico le rivalutazioni e le svalutazioni relative al c.d. *trading book*, che possono essere liberamente distribuite.

Le disposizioni inserite nell'articolo 6 limitano, per ragioni di prudenza, la possibilità di distribuire utili e riserve derivanti dall'applicazione del criterio di valutazione al *fair value*. Analogamente a quanto accade con le attuali disposizioni di valutazione per le banche italiane, il limite non opera per le rivalutazioni riferibili all'operatività in strumenti finanziari di negoziazione, in cambi e in coperture.

### **Patrimoni destinati (articolo 7)**

Si prevede che, in caso di costituzione di patrimoni destinati, il rendiconto a questi relativo sia redatto secondo le stesse regole applicate nel bilancio, cioè, nella specie, secondo i principi contabili internazionali.

### **Poteri delle autorità (articolo 8)**

Sono confermati i poteri delle autorità di vigilanza su banche, intermediari finanziari e assicurazioni, sia per quanto riguarda la possibilità di dettare disposizioni integrative in materia di

bilancio, purché siano compatibili con i principi contabili internazionali, sia per quanto riguarda i poteri sanzionatori.

### **Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (articolo 9)**

L'articolo reca disposizioni di coordinamento che includono gli istituti di moneta elettronica tra i soggetti cui si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e allineano, per le banche, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a quanto già previsto per le assicurazioni, prevedendo che anche le banche siano tenute alla redazione del bilancio consolidato in tutti i casi in cui controllano altre imprese, anche non bancarie.

### **Disposizioni tributarie (Art. 10)**

Con la legge comunitaria del 2003 (legge 31 ottobre 2003, n.366) il Governo è stato delegato ad emanare disposizioni con cui rendere obbligatoria la redazione del bilancio consolidato e, per taluni soggetti, i bilanci individuali, secondo i principi contabili internazionali (IAS).

I cambiamenti profondi cui saranno sottoposti i bilanci societari già a decorrere dall'esercizio 2005, con riguardo sia alla rappresentazione contabile delle voci economico/patrimoniali sia alle valutazioni di bilancio, sono tali da riflettersi anche sul piano fiscale. I criteri che attualmente presidiano la determinazione dell'imponibile fiscale, infatti, sono strettamente ancorati al risultato del conto economico, sottoposto alle variazioni fiscali previste dalla normativa al fine di determinare il reddito imponibile fiscale da sottoporre a tassazione.

Tale circostanza ha indotto il legislatore a predisporre norme di coordinamento e sistematizzazione ritenute opportune al fine di mantenere una invarianza di base imponibile e di limitare i casi di difformità di trattamento tra imprese in ragione dei criteri (principi contabili) seguiti nella redazione dei bilanci. Tale ultima esigenza, infatti, è particolarmente avvertita posto che non tutte le imprese adotteranno i principi internazionali nella redazione del bilancio.

Le modifiche introdotte alla normativa tributaria rispondono, infatti, all'esigenza di mantenere il principio cardine della tassazione sulla base del risultato economico di bilancio (il quale, tra l'altro, terrà conto delle voci di carattere economico che per effetto dei principi contabili internazionali saranno imputate direttamente a patrimonio netto) senza differenziare la tassazione delle imprese in ragione delle regole contabili seguite.

Esaminando più in dettaglio le modifiche normative introdotte, si segnala in primo luogo l'integrazione dell'articolo 83 del TUIR laddove si tiene conto, come valore economico di partenza nella determinazione del risultato fiscale, dell'utile (o perdita) di bilancio aumentato o diminuito delle componenti economiche che per effetto dei nuovi principi contabili saranno imputate

direttamente a patrimonio netto. Analoga modifica è stata introdotta, con il comma 3 dell'articolo 10, in seno alla normativa IRAP e ai criteri di determinazione del valore della produzione (art. 11-bis del d.lgs. n. 446 del 1997). Resta, ovviamente, fermo l'attuale criterio di determinazione dell'imponibile fiscale che, partendo dal risultato economico come sopra determinato, comporta l'applicazione delle variazioni in aumento ed in diminuzione derivanti dall'applicazione delle "regole" fiscali.

Relativamente alle modifiche disposte con riguardo all'art. 102 (ammortamento dei beni materiali) e, segnatamente, con riguardo alla disciplina del leasing, il legislatore ha tenuto conto che i principi contabili internazionali modificano in misura significativa le regole di esposizione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria. Le modifiche introdotte all'art. 102 si rendono, pertanto, necessarie al fine di mantenere inalterato, sotto il profilo fiscale, il quadro applicativo di riferimento delle operazioni di locazione finanziaria e ciò, indipendentemente dalle regole contabili di esposizione della locazione finanziaria in bilancio. Coerentemente con le citate modifiche è stato ~~opportunamente modificata la disposizione di cui all'art. 109, comma 4, del TUIR affinché sia~~ consentita, come attualmente avviene, la deducibilità fiscale dei canoni in capo dell'impresa utilizzatrice, indipendentemente dal criterio contabile seguito in bilancio.

L'art. 108, comma 3, del Tuir è modificato al fine di stabilire che le spese pluriennali indicate nel primo periodo della disposizione, laddove non capitalizzabili per effetto degli IAS, non sono deducibili in un unico esercizio ma in otto esercizi per quote costanti.

Sotto altro profilo risulta modificata la disposizione di cui all'art. 109 del TUIR (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa) al fine di considerare come imputati al conto economico anche i componenti economici negativi che, in base ai nuovi principi contabili, dovranno essere imputati al patrimonio netto.

La disposizione riferita alle *Operazioni fuori bilancio* (art 112) è stata riformulata per ragioni di ordine sistematico e di coordinamento senza che apportarvi significativi cambiamenti rispetto alla formulazione attualmente vigente. In particolare:

- a) è stata avvertita l'esigenza di eliminare, poiché superata, la distinzione tra disciplina applicabile alle banche e alle altre imprese relativamente al trattamento fiscale dei contratti derivati come risultanti in bilancio;
- b) è stato esteso in via generale il principio di simmetria (già oggi esplicitamente contenuto nell'art. 112, commi 1, lett. a e b, 2 e 3) in virtù del quale i risultati della valutazione o del realizzo dei contratti derivati di copertura sono attratti al medesimo trattamento fiscale previsto per i corrispondenti componenti positivi e negativi, da valutazione o da realizzo, derivanti dalle attività o passività coperte.

Per completezza si segnala che il comma 5 (immutato rispetto alla formulazione vigente del comma 6) è idoneo a disciplinare in modo coerente con i principi contabili internazionali il concorso alla formazione del reddito dei risultati della valutazione dei derivati di copertura di flussi finanziari futuri (c.d. "cash flow hedge").

Nel primo esercizio in cui troveranno ingresso i principi contabili internazionali si assisterà alle rilevazioni contabili necessarie per dare avvio alle nuove metodologie contabili. Per disciplinare - sul piano fiscale e alla luce delle disposizioni tributarie modificate - le variazioni che, nel primo esercizio di applicazione, si rifletteranno in bilancio a seguito dei mutamenti contabili resi necessari in applicazione dei principi internazionali, si rende opportuna la previsione di natura ~~transitoria~~ recata dal comma 2 volta a riconoscere la diretta applicazione delle disposizioni tributarie, come modificate, già nell'esercizio di prima applicazione delle nuove metodologie contabili seguite.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a ~~carico del bilancio dello Stato, e, pertanto, non viene presentata la relazione tecnica prevista~~ dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE OPZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 LUGLIO 2002 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'articolo 25, recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

~~Vista la Sezione IX del Capo V del Titolo V del libro V del codice civile;~~

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a  
il seguente decreto legislativo:

## ART. 1

### *(Principi contabili internazionali)*

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per "principi contabili internazionali" si intendono i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

## ART. 2

### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto si applica a:

- a) le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani, diverse da quelle di cui alla lettera *d*);
- b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle di cui alla lettera *d*);
- c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, lettera *e*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera *o*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere precedenti, diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere precedenti;
- f) le società diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato;
- g) le società diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.

## ART. 3

### *(Bilancio consolidato)*

1. Le società di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2005.

2. Le società di cui alle lettere *e*) e *f*) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2005. Tale scelta non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo.

ART. 4  
*(Bilancio di esercizio)*

1. Le società di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2006.
2. Le società di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio 2005.
3. Le società di cui alla lettera *d)* dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2006.
4. Le società di cui alla lettera *e)* dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2005. Tale scelta non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
5. Le società di cui alla lettera *f)* dell'articolo 2 che esercitano la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, e le società di cui alla lettera *g)* dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio 2005. Tale scelta non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. L'esercizio della facoltà prevista dal presente comma non è consentito alle società di cui alla lettera *d)* dell'articolo 2.
6. Le società di cui alla lettera *g)* dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. Tale scelta non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

ART. 5  
*(Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali)*

1. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è applicata. Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
2. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali sono redatti in euro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

ART. 6  
*(Distribuzione di utili e riserve)*

1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire:
  - a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del *fair value* o del

patrimonio netto. Tali plusvalenze, da calcolare al netto del relativo onere fiscale, sono iscritte in una riserva non distribuibile. In caso di utili d'esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, diventa non distribuibile un corrispondente ammontare di riserve di utili disponibili, ove esistenti. La riserva può essere distribuita fino a concorrenza della plusvalenza realizzata o del valore recuperato con l'ammortamento;

- b) le riserve del patrimonio netto costituite ed alimentate in contropartita diretta della valutazione al *fair value* di attività e strumenti finanziari.

#### ART. 7

##### *(Patrimoni destinati)*

1. Se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi del presente decreto, in conformità ai principi contabili internazionali, ad essi è allegato, per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera *a)*, del codice civile, un separato rendiconto redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

#### ART. 8

##### *(Poteri delle autorità)*

~~1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali.~~

2. I poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui agli articoli 6, comma 1, e 83 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono esercitati, per le società di cui alla lettera *d)* dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali.

#### ART. 9

##### *(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)*

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera *e)* dell'articolo 1 le parole "operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai titoli V e V-bis";
  - b) all'articolo 25, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente: "*a-bis)* la banca, non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese;"

#### ART. 10

##### *(Disposizioni tributarie)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'articolo 83, comma 1, dopo le parole "d'imposta," sono inserite le seguenti: "aumentato o diminuito dei componenti che per disposizione di legge sono imputati direttamente a patrimonio,";

- b) nell'articolo 102, comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la

deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.”;

c) nell'art. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le medesime spese, non capitalizzabili per disposizioni di legge, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei sette successivi.”;

d) nell'articolo 109, comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nell'alinea, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per disposizione di legge.”;

2) nella lettera b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.”;

e) l'articolo 112 è sostituito dal seguente: “Art. 112 (Operazioni fuori bilancio) 1. Si considerano operazioni “fuori bilancio”:

~~a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;~~

b) i contratti derivati con titolo sottostante;

c) i contratti derivati su valute;

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.

2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni “fuori bilancio” in corso alla data di chiusura dell'esercizio.

3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;

c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.

5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero

secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.

6. Ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o passività in bilancio o "fuori bilancio".

2. Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dal comma 1, si applicano anche ai componenti che per disposizione di legge sono imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione delle disposizioni di legge che prevedono tale criterio di imputazione.

3. Nell'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, <sup>4</sup>comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per disposizione di legge sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi."